CONFINDUSTRIA AREA FISCO, FINANZA E WELFARE

FISCO – Circolare Mensile

Dicembre 2012 – Gennaio 2013

IRES/IRPEF

1. Locazione di fabbricati di interesse storico o artistico(Ris.114/E)
2. Compensi degli amministratori (Ris. 113/E)
3. Società in perdita sistematica (Ris. 107/E)
4. Assegnazione di azioni a lavoratori (Ris. 103/E)
5. Disciplina comunitaria fusioni e scissioni (Corte di giustizia europea C-207/11)
6. Rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell'Irap (Provv.dir AdE n. 140973/12)

IVA

7. Numerazione delle fatture (Ris. 1/E)
8. Prestazioni di servizi di aerotaxi (Ris. 111/E)
9. Responsabilità solidale IVA – Cessione di pneumatici (Decreto 31/10/2012)
10. Diritto alla detrazione – presupposti (Corte di giustizia europea C-285/11)
11. IVA su lavori edili (Corte di giustizia europea C-549/11)
12. Operazioni inesistenti e debitore d'imposta (Cass. 22532/12)
13. Prova delle cessioni intracomunitarie (Cass. 1670/13)
14. Qualifica di soggetto passivo e inizio dell'attività (Cass. 410/13)

VARIE

15. Redditometro (Decreto 24/12/2012)
16. Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012)
17. Misure urgenti per la crescita del Paese (DL 179/2012, convertito in L. n. 221/12)
18. Studi di settore 2012 (Decreto MEF del 28 dicembre 2012)
19. Mediazione tributaria (Circ. 49/T)
20. Imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e prodotti finanziari (Circ.48/E)
21. IMU - Rimborsi e conguagli di somme versate al comune o allo Stato (Ris. 2/DF)
22. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Cass. 49091/12)
23. Sisma In Emilia (Legge 213/2012, Decreto 21/12/2012)

INTERNAZIONALE

24. UE – IVA: Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici
25. UE – IVA: Aliquote in vigore al 1° luglio 2012
26. UE – IVA: Nuove modalità di tassazione delle cessioni intracomunitarie di beni
27. UE – IVA: Trattamento dell'IVA nel settore pubblico
28. UE – ICI enti non commerciali e aiuti di Stato
29. UE – Financial transaction tax - Voto del Parlamento UE
30. UE – Cooperazione amministrativa rafforzata e lotta all'evasione
31. Convenzione Italia - Hong-Kong

ATTIVITA' DELL'AREA

32. Aliquote ridotte IVA - Risposta alla consultazione UE
33. Calamità naturali - Osservazioni sulla procedura UE di infrazione in corso
34. Forum italiano sulla fatturazione elettronica
35. Seminari e incontri
36. Riunioni del Comitato Tecnico Fisco e dei Gruppi fiscali

1. Locazione di fabbricati di interesse storico o artistico

Ai fini della determinazione IRES del reddito dei fabbricati riconosciuti di interesse storico dati in locazione si deve considerare il maggior valore tra il canone risultante dal contratto ridotto del 35%, ed il reddito medio ordinario dell'unità immobiliare (ultimo periodo, comma 1, art. 90 TUIR). Il reddito medio ordinario dell'unità immobiliare deve essere riferito alla rendita catastale ridotta al 50%.

Risoluzione Agenzia delle entrate 31 dicembre 2012, n. 114

Tali conclusioni, valide anche nei confronti degli immobili locati posseduti da enti non commerciali per effetto della modifica apporta dall'art. 144 del TUIR, vengono estese in via interpretativa dall'Agenzia anche ai fini della determinazione del reddito IRPEF.

Per evitare ingiustificate disparità di trattamento per i soggetti non residenti (società ed enti commerciali senza stabile organizzazione in Italia ed enti non commerciali), anche nei confronti di tali soggetti il reddito medio ordinario relativo agli immobili riconosciuti di interesse storico/artistico è costituito dalla rendita catastale rivalutata, ridotta del 50 per cento, anche nell'ipotesi di locazione.

2. Compensi degli amministratori

E' confermata la deducibilità dei compensi agli amministratori erogati da soggetti IRES, ponendo fine ai dubbi sollevati dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18702 del 13 agosto 2010, che ne aveva affermato l'indeducibilità dal reddito d'impresa facendo riferimento però alla normativa vigente prima della riforma operata nel titolo I del TUIR (DLgs n. 344/2003).

Risoluzione Agenzia delle entrate 31 dicembre 2012, n. 113

Il chiarimento dell'Agenzia, con riferimento alla deducibilità dei compensi erogati da una SRL in liquidazione al proprio liquidatore per l'attività svolta, segue un chiarimento analogo del Sottosegretario alle Finanze Vitali al *question time* n. 5 – 03498 del 30 settembre 2010.

La normativa previgente prevedeva (art. 62 TUIR) che non fossero ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa. A tale indeducibilità in capo all'impresa corrispondeva la non concorrenza del compenso alla formazione del reddito imponibile dei percipienti. Tale norma era applicabile anche alle società di capitali per effetto del rinvio all'art. 95 del TUIR, mentre i compensi spettanti agli amministratori di società in nome collettivo (snc) e società in accomandita semplice (sas) erano deducibili nell'esercizio in cui erano corrisposti.

Il nuovo TUIR (art. 60) ha confermato l'indeducibilità solo dei compensi erogati per il lavoro prestato o per l'opera svolta dall'imprenditore individuale (e dai suoi familiari), mentre ha ammesso la deducibilità dei compensi agli amministratori erogati sia da società di capitali (art. 95, comma 5), sia da snc e sas (art. 56). I compensi agli amministratori sono pienamente deducibli dal reddito di impresa dei nell'anno in cui avviene l'erogazione (corrispondentemente tali redditi sono tassabili in capo al percettore).

La deducibilità dei compensi di cui si tratta era stata peraltro confermata dalla circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E, che precisa che sono escluse dal

monitoraggio delle imprese in perdita sistematica (art. 24, comma 1, del D.L. 31 maggio n. 78) le società la cui perdita fiscale è determinata da compensi erogati ad amministratori e soci.

3. Società in perdita sistematica

Risoluzione Agenzia delle entrate 11 dicembre 2012, n. 107

Ai fini della determinazione del MOL rilevante per la disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica, di cui all'articolo 30, comma 4-ter, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve essere escluso dai costi della produzione, di cui alla lettera B) del conto economico, l'ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio.

Il chiarimento fornito dall'Agenzia evita l'insorgere di potenziali discriminazioni tra gli acquisti di beni immobilizzati fatti attraverso la stipulazione di contratti di leasing rispetto alle acquisizioni di beni propri. Per la seconda modalità di acquisizione dei beni strumentali per l'esercizio di impresa, era infatti stata prevista l'esclusione dal calcolo del MOL degli ammortamenti di cui alla voce 10) dei costi della produzione di cui alla lettera B) dell'articolo 2425 del codice civile. I canoni di leasing invece, fino al chiarimento contenuto nella risoluzione in commento, dovevano essere integralmente inclusi.

Si ricorda che in caso di MOL positivo si realizza una causa oggettiva di disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita sistematica (paragrafo 1, lettera f), del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012, prot. n. 2012/87956).

4. Assegnazione di azioni a lavoratori

Risoluzione Agenzia delle entrate 4 dicembre 2012, n. 103

L'assegnazione di azioni a lavoratori, in misura eccedente rispetto all'importo dei conferimenti in denaro effettuati, ha natura remunerativa dell'impegno lavorativo profuso dai managers nell'attività della società e non può prescindere dal loro status di lavoratore dipendente al momento dell'offerta delle azioni.

Pertanto, in ragione del principio di onnicomprensività di tutte le somme e valori che il dipendente riceve anche da terzi in relazione al rapporto di lavoro, tali somme sono riconducibili nell'ambito dei fringe benefits, e quindi imponibili quali redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nel caso di managers - amministratori.

Diversamente, gli utili che i managers eventualmente conseguiranno in futuro in qualità di azionisti della società in cui prestano lavoro, ai fini delle imposte sui redditi dovranno essere assoggettati a tassazione in capo ai percettori come dividendi (se trattasi di utili distribuiti dalla società), ovvero come capital gains (in caso di cessione delle azioni), non costituendo redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Infatti, la loro percezione non è subordinata all'esistenza del rapporto di lavoro e non attiene in alcun modo al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dall'azionista con l'emittente.

5. Disciplina comunitaria di fusioni e scissioni

La normativa nazionale sul conferimento d'attivo di cui all'articolo 2, comma 2 del DLgs n. 544/1992 è compatibile con gli articoli 2, 4 e 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/434/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi.

Corte di Giustizia Europea, C-207/11

La questione pregiudiziale era stata sollevata dalla CTR di Milano in un processo inerente un'istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva del 19% di cui agli articoli 1, comma 1 e 4, comma 2 del DLgs n. 358/1997, pagata da una società italiana per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dell'attivo conferito iscritti nel proprio stato patrimoniale, rispetto ai valori che risultavano fiscalmente riconosciuti in capo all'impresa conferente.

L'impresa italiana lamentava che la scelta di pagare l'imposta sostitutiva era stata fatta perché l'alternativa di eseguire l'operazione in neutralità fiscale, con imputazione del plusvalore emergente dal conferimento in una apposita riserva, sarebbe stata più onerosa.

La Corte Europea ha chiarito che il regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento transfrontaliere, stabilito dalla Direttiva 90/344/CEE, mira a garantire che le operazioni straordinarie effettuate tra diverse società di Stati membri diversi, da cui possano emergere plusvalori fiscali tassabili di competenza di due o più Stati membri, non siano ostacolate o penalizzate dalle diverse normative fiscali nazionali.

Neutralità fiscale delle operazioni di conferimento transfrontaliere

Per tali ragioni l'operazione può essere effettuata in regime di neutralità fiscale solo se sono rispettate precise condizioni tese ad evitare il riconoscimento fiscale di tali plusvalori. A titolo esemplificativo, la società beneficiaria deve continuare il calcolo degli ammortamenti e delle plusvalenze inerenti l'attivo conferito alle stesse condizioni in cui sarebbero state calcolati dalla società conferente.

Queste condizioni mirano a garantire l'interesse finanziario dello Stato della società conferente, assicurando che le plusvalenze sugli elementi patrimoniali conferiti siano tassabili al momento del loro effettivo realizzo.

La Direttiva, tuttavia, non precisa le condizioni che deve rispettare la società conferente per beneficiare della neutralità fiscale sui maggiori valori di iscrizione delle azioni della società beneficiaria consegnati come contropartita dell'attivo conferito, e non disciplina la questione di quale sia il valore che la società conferente deve attribuire a tali azioni.

Al riguardo, la Commissione europea aveva proposto in fase di elaborazione della Direttiva n. 90/434 di escludere la possibilità dei singoli Stati membri di imporre alla conferente la valutazione delle azioni ricevute sulla base dell'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita, perché si rischiava di produrre una doppia imposizione sul plusvalore dell'azienda conferita:

- la prima in capo alla beneficiaria al momento dell'alienazione degli assets, e
- la seconda in capo alla conferente nel momento del'alienazione delle partecipazioni.

Tale proposta non è stata però accolta nella versione finale della Direttiva.

Pertanto, la Corte di Giustizia europea ha riconosciuto la piena legittimità della normativa italiana che subordinava la neutralità fiscale del conferimento alla condizione che la conferente iscriva nel proprio bilancio una apposta riserva non distribuibile pari al valore del plusvalore emergente dalla operazione. La norma italiana risponde alle esigenze contabili derivanti dalla valutazione delle partecipazioni, e alla necessità di tassare la riserva in

caso di distribuzione ai soci della società conferente, secondo la normativa tributaria nazionale in vigore alla data dei fatti oggetto della controversia.

6. Rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell'Irap

E' stato approvato il modello per la presentazione dell'istanza di rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate in ragione dell'indeducibilità dell'IRAP riferita al costo del personale.

Provvedimento Direttore AE n.140973/12

Come commentato nella nostra circolare n. 19480 del 22 dicembre 2011, il decreto Salva Italia (art. 2, co. 1, Dl n. 201/2011) ha disposto, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità dalla base imponibile Irpef e Ires dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. Il beneficio, per effetto di quanto previsto dall'art.4, co. 12, del DL n. 16/2012, può essere recuperato anche per gli anni precedenti e a tal fine occorre presentare l'istanza di rimborso utilizzando il modello ora approvato.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza. Le istanze di rimborso vanno presentate esclusivamente in via telematica secondo un calendario suddiviso per area geografica di appartenenza del contribuente, riportato nell'allegato C al provvedimento direttoriale. La prima data a partire dalla quale è possibile presentare l'istanza è venerdì 18 gennaio 2013, ore 12.00 per i contribuenti delle Marche. Il modello deve essere inviato:

L'istanza di rimborso da presentare

- entro 60 giorni dalle date indicate nel calendario dell'allegato C), per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 28.12.2011. ricadono nel periodo intercorrente tra il 28.12.2011 e il 60° giorno successivo alle suddette date;
- entro 48 mesi dalla data del versamento, per i termini di decadenza che scadono oltre il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica (secondo il predetto calendario).

Ordine di trasmissione. Le istanze si considerano presentate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra:

- l'attivazione della procedura telematica secondo il calendario di cui all'allegato c),
- l'invio dell'istanza.

Pertanto, la diversa tempistica prevista per ciascun area geografica non incide sull'ordine di presentazione.
Il provvedimento specifica che le istanze presentate prima della data e dell'ora prevista dalla tabella saranno considerate ultime nell'ordine di trasmissione.

Modalità di erogazione dei rimborsi. Per le istanze pervenute nei termini, l'Agenzia delle entrate provvede a liquidare le richieste di rimborso validamente liquidate relative ai periodi di imposta più remoti (vale a dire a partire dal 2007). Nell'ambito del medesimo periodo di imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto ordine di trasmissione dei flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Modalità di liquidazione dei rimborsi

7. Numerazione delle fatture

Il nuovo articolo 21, comma 2, lettera b), del DPR. n. 633 del 1972 – come modificato dall'articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (si veda quanto indicato al paragrafo 16 della presente circolare) - ha disposto alcune modifiche al contenuto obbligatorio della fattura, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. In particolare, è stato disposto che la fattura deve contenere un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco".

Risoluzione Agenzia delle entrate 10 gennaio 2013. n. 1

L'Agenzia delle entrate ha precisato che è compatibile con l'identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa. La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012.

Numerazione progressiva delle fatture 2013

In alternativa, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data.

8. Prestazioni di servizi di aerotaxi

La somma che i passeggeri di un volo di aerotaxi versano a titolo di imposta erariale sui voli (ai sensi dell'art. 16, comma 10-bis del DL 6 dicembre 2011, n. 201) non concorre alla formazione della base imponibile IVA.

Risoluzione Agenzia delle entrate 27 dicembre 2012. n. 111

Secondo l'Agenzia delle entrate, occorre considerare quanto previsto dall'art. 73 della direttiva 20067112/Ce, secondo cui "la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni". Tale norma esprime il principio secondo cui la base imponibile di una cessione di beni o di una prestazione di servizi è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto in relazione all'operazione effettuata.

Nel caso dell'imposta erariale sugli aeromobili, il debitore dell'imposta è il passeggero, soggetto inciso dal tributo, e non il vettore, che agisce come mero collettore dell'imposta dovuta dal passeggero.

9. Responsabilità solidale IVA - Cessioni di pneumatici

L'ambito oggetto di applicazione dell'art. 60-bis del DPR n. 633 del 1972 è stato esteso alle cessioni "*di pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma (v.d. 4012)*".

Decreto 31 ottobre 2012, in G.U. 3 dicembre 2012, n. 282

Si ricorda che l'art. 60-bis, commi da 1 a 3 del DPR n. 633 del 1972, prevede la responsabilità solidale del cessionario per il pagamento dell'IVA relativa a cessioni di beni in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del

cedente. Tale forma di responsabilità solidale si applica solo in relazione a cessioni di specifiche tipologie di beni, individuate da un apposito decreto ministeriale. La solidarietà, inoltre, opera solo qualora il prezzo di cessione sia inferiore al valore normale del bene ceduto. Il cessionario, ai sensi del comma 3, ha la facoltà di dimostrare in via documentale che il prezzo inferiore dei beni rispetto al valore normale è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili e che, comunque, non è connesso al mancato pagamento dell'imposta a monte.

Con il decreto 22 dicembre 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze ha individuato le tipologie di beni alle quali si applica la disposizione in esame, ora ampliate per effetto del decreto in commento.

Ai sensi dell'art. 2, il nuovo decreto si applica alle operazioni effettuate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. Le nuove norme, pertanto, si applicano alle cessioni effettuate dal 4 dicembre 2012.

10. Diritto alla detrazione – presupposti

Secondo la Corte di giustizia europea i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di certezza del diritto impediscono che sia negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l'IVA relativa a una cessione di beni con la motivazione che, alla luce di elementi riguardanti operazioni effettuate a monte di tale cessione, quest'ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta.

Corte di Giustizia Europea, C-285/11

In termini generali, inoltre, è irrilevante, ai fini del diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA, stabilire se l'IVA dovuta sulle operazioni di vendita precedenti o successive riguardanti i beni interessati sia stata versata o meno all'Erario.

Circostanza diversa si verifica, tuttavia, qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti o forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava ad un'operazione che si iscriveva in un'evasione dell'IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di tali cessioni o prestazioni. In tale caso il diritto alla detrazione può essere precluso.

Diritto alla detrazione IVA in caso di evasione di operatori a monte o a valle

Non è invece compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla direttiva IVA sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l'operazione interessata si iscriveva in un'evasione commessa dal fornitore, o che un'altra operazione nell'ambito della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'IVA.

11. IVA su lavori edili

La Corte di giustizia europea si è pronunciata sul caso di costituzione di un diritto di superficie a favore di una società ai fini della costruzione di un edificio, quale corrispettivo di servizi di costruzione di taluni beni immobili che faranno parte di tale edificio e che detta società si impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito tale diritto di superficie. In tale caso, le norme della direttiva IVA (art. 63 e 65) non sono contrarie alla

Corte di Giustizia Europea, C-549/11

circostanza che l'IVA su detti servizi di costruzione divenga esigibile nel momento di costituzione del diritto di superficie.

In altri termini, secondo la Corte di giustizia l'imposta diviene esigibile anteriormente all'effettuazione della prestazione di servizi, già al momento della costituzione del diritto di superficie, a condizione che tutti gli elementi qualificanti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e, pertanto, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati e il valore di tale diritto possa essere espresso in denaro (situazione che spetta al giudice del rinvio verificare).

12. Operazioni inesistenti e debitore d'imposta (Cass. 22532/12)

In caso di operazioni inesistenti l'IVA è dovuta in base al principio di cartolarità (art. 21, comma 7, DPR n. 633 del 1972), secondo cui l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura. Secondo la Corte di Cassazione tale principio opera anche in capo all'acquirente (debitore d'imposta), nel caso di acquisti intracomunitari di beni. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, la natura di operazione intracomunitaria non può incidere negativamente sul recupero a tassazione operato dall'Ufficio. Pertanto, in caso di fatturazione per operazioni intracomunitarie inesistenti risultanti da fatture emesse da cedente residente in un altro stato dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria può riprendere a tassazione sul cessionario, residente in Italia, l'IVA corrispondente risultante dalle fatture, senza consentire la detrazione dell'imposta.

13. Prova delle cessioni intracomunitarie (Cass. 1670/13)

La Corte di Cassazione interviene nuovamente sulla delicata questione concernente gli oneri probatori connessi con la fuoriuscita di un bene dal territorio dello Stato italiano, quale requisito per la non imponibilità IVA di una cessione intracomunitaria di beni.

La Corte chiarisce che, mentre può certamente escludersi che il cedente sia tenuto a svolgere attività investigative sulla movimentazione subita dai beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dal cessionario, deve invece affermarsi il dovere di questi di impiegare la normale diligenza richiesta ad un soggetto che pone in essere una transazione commerciale e, quindi, di verificare con la diligenza dell'operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte. Il cedente deve procurarsi mezzi di prova adeguati alle necessità, capaci se non di dimostrare, quanto meno di non lasciare dubbi circa l'effettività della cessione intracomunitaria e circa la sua buona fede in ordine a tale dato.

La Corte di Cassazione, inoltre, afferma il principio secondo cui il tipo di prova adeguato, in questi casi, non è quello diretto ad escludere la prova della malafede, ma è quello che in prima battuta è diretto a provare l'effettività dell'esportazione e, qualora sia invece provato e ammesso che tale cessione intracomunitaria non vi è stata, a provare che il cedente è stato tratto in inganno nonostante avesse adottato le opportune cautele per evitare tale aggiramento.

14. Qualifica di soggetto passivo e inizio dell'attività

Un'impresa aveva presentato richiesta di rimborso dell'IVA assolta per la costruzione di un capannone industriale destinato all'esercizio dell'attività; successivamente, l'attività operativa dell'impresa non era stata più avviata e per questo motivo l'Amministrazione aveva negato la possibilità di rimborso.

Corte di Cassazione, sentenza n. 410/13

Secondo la Corte di Cassazione, i rapporti relativi al capannone industriale devono essere comunque considerati attività economica. In tale contesto – precisa la Corte - il diniego dell'Amministrazione al rimborso dell'imposta sarebbe stato giustificato solo nel caso in cui dagli atti fossero emerse pratiche fraudolente o abusive.

15. Redditometro

Il decreto del 24 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisce quali sono gli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali l'Agenzia delle Entrate può determinare in via sintetica il reddito o il maggiore reddito complessivo IRPEF ai sensi dell'art. 38, comma 5 del DPR n. 600/1973. Tale decreto completa il processo di attuazione del nuovo "redditometro", istituito dall'art. 22 del DL n. 78/2010, per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto al 31 maggio 2010 (il nuovo redditometro è quindi applicabile a partire dalle dichiarazioni IRPEF relative al periodo di imposta 2009).

Decreto 24 dicembre 2012

L'accertamento sintetico potrà essere determinato, alternativamente:

a) sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'anno (comma 4);

b) sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva individuati nel DM 24/12/2012 in commento (soggetto a revisione biennale). Sono individuati quali elementi indicativi alcune voci di spese sostenute nell'anno per consumi e per investimenti (56 spese per consumi suddivise in 10 aree[1], a cui vanno aggiunti ulteriori spese per investimento, suddivise in 9 aree.

La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un quinto quello dichiarato.

L'Amministrazione finanziaria non ha peraltro chiarito definitivamente (come anche in vigenza del "vecchio redditometro") se la percentuale di scostamento consentito si determina con riferimento al maggior reddito complessivo accertato ovvero sul reddito dichiarato.

Nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti con gli studi di settore, che rientrano nei settori economici ammessi al regime premiale di cui all'art. 10, commi 9 e seguenti (per l'elenco completo degli studi ammessi al regime premiale nel 2011si rinvia al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 12

[1] Le 10 aree sono: consumi generali alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi.

luglio 2012, prot. 2012/102603), è prevista una soglia di scostamento minimo più ampia per legittimare il controllo.

Il reddito sarà in sostanza determinato sulla base dei seguenti elementi:

- spesa sostenuta dal contribuente nell'anno, come risultante nell'anagrafe tributaria;
- quota parte attribuibile al contribuente dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi delle famiglie italiane, prendendo in esame 11 tipologie di nuclei familiari (distinti tra persone sole/coppie, con/senza figli e per età) e cinque distribuzioni territoriali (Nord ovest, Nord est, Centro, Sud, Isole);
- ulteriori spese riferite a beni e servizi nella misura determinata sulla base di ulteriori, non ben individuati, analisi e studi socio economici anche di settore;
- incrementi patrimoniali imputabili al contribuente nell'anno;
- risparmio riscontrata formatasi nell'anno.

Il collocamento del nuovo redditometro come gli studi di settore nello stesso genere degli strumenti di accertamento standardizzato comporta che l'Agenzia delle Entrate dovrà obbligatoriamente attivare un contradditorio preventivo per verificare le presunzioni semplici del redditometro rispetto al singolo contribuente, come chiarito dalla Corte di Cassazione (sezioni unite con le sentenze nn. 26636; 26637; 26638 del 18 dicembre 2009).

16. Legge di stabilità 2013

Si segnalano le misure fiscali di maggior interesse per le imprese associate contenute nella legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo (art. 1, c. 95-97). E' istituito, a decorrere dal 2013, un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo a favore delle imprese e delle reti di imprese:

Credito d'imposta R&S

- che affidano attività di ricerca e sviluppo ad Università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca (c.d. "esternalizzata"), ovvero
- che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo (c.d. "interna").

Le modalità attuative saranno definite con un decreto del Ministero dell'economie e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. La dotazione finanziaria sarà reperita mediante una progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. In merito, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, dovranno riferire alle Commissioni parlamentari competenti.

Credito d'imposta per borse di studio universitarie (art. 1, c. 285-287). E' istituito, per gli anni 2013 e 2014, un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti universitari. Le modalità attuative saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. La dotazione finanziaria della misura ammonta ad 1 milione di euro per il 2013 e a 10 milioni di euro per il 2014.

Credito d'imposta per borse di studio

Deduzione IRAP (art. 1, commi 484-485). Si dispone l'aumento della deduzione forfetaria per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato e della

deduzione per i soggetti minori. La deduzione forfetaria prevista a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato è aumentata a:

Deduzione IRAP forfetaria per dipendenti

- 15.000,00 (ora 9.200,00) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 7.500,00 (ora 4.600,00) euro, negli altri casi.

Per i lavoratori di sesso femminile (indipendentemente dall'età) nonché per quelli di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso), l'ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a:

- 21.000,00 (ora 15.200,00) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle suddette Regioni svantaggiate;
- 13.500,00 (ora 10.600,00) euro, negli altri casi.

Per i soggetti c.d. "minori" (con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro) la deduzione forfetaria è aumentata a:

Deduzione IRAP per i soggetti minori

- 8.000,00 (ora 7.350,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 6.000,00 (ora 5.500,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non180.839,91 euro;
- 4.000,00 (ora 3.700,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 2.000,00 (ora 1.850,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Per le imprese personali e i lavoratori autonomi l'ammontare delle deduzioni sarà il seguente:

- 10.500,00 (ora 9.500,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 7.875,00 (ora 7.125,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- 5.250,00 (ora 4.750,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- 2.625,00 (ora 2.375,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

I predetti incrementi si applicheranno dal periodo d'imposta 2014.

Nozione di autonoma organizzazione IRAP (art. 1, comma 515). Si stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni. L'esclusione dal tributo opererà a condizione che i predetti soggetti non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati, e impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di ammontare non eccedente una determinata soglia che sarà definita con Decreto del MEF. La dotazione finanziaria a servizio di tale fondo è pari a 248 milioni di euro per il 2014 e 292 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Autonoma organizzazione e IRAP

IVA - Aumento aliquota ordinaria (art.1, comma 480). Si conferma l'aumento dal 1 luglio 2013 dell'aliquota ordinaria – che passa dal 21 al 22%. Non è più previsto l'aumento dal 10% all'11% dell'aliquota ridotta.

Aliquote IVA

Nuove regole di fatturazione IVA

IVA – Fatturazione (art.1, commi 324-335). Si modifica il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, per recepire nell'ordinamento nazionale le misure recate dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. Le modifiche si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Le nuove norme riguardano i requisiti di fatturazione (tradizionale ed elettronica) e l'esigibilità dell'imposta nelle operazioni transfrontaliere: l'esame di questi temi sarà oggetto di una specifica circolare di approfondimento.

Rinvio degli effetti del riallineamento delle partecipazioni

Riallineamento dei valori delle partecipazioni (art.1, commi 502-505). Si modificano gli effetti del riallineamento delle partecipazioni effettuato ai sensi dell'art. 23 del DL n. 98/2011. Come commentato nella nostra circolare n. 19444 del 28 luglio 2011, tale disciplina consente di riallineare, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16%, il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito di operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali; nonché di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazioni attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.

La legge di stabilità interviene nel ritardare gli effetti, ai fini fiscali, degli affrancamenti operati. Per effetto di tale modifiche, pertanto:

- per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate fino all'esercizio in corso al 31.12.2010, gli effetti decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017;
- gli effetti del riallineamento effettuato sulle operazioni del periodo di imposta in corso al 31.12.2011 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Infine la legge di stabilità prevede anche che il versamento dell'imposta sostitutiva, originariamente rateale, sia corrisposto in una unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta 2012.

Ridotta deducibilità per le auto aziendali

Auto aziendali. A decorrere dal periodo di imposta 2013, viene ulteriormente ridotta al 20% la percentuale di deducibilità per le auto aziendali. Si ricorda che l'art. 4 co. 72 della L. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), modificando l'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, aveva già ridotto dal 40% al 27,5% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle auto aziendali

IMU e fabbricati industriali (gruppo D)

IMU (art.1, comma 380). Si sopprime, per gli anni 2013 e 2014, la quota di imposta riservata allo Stato prevista dall'art. 13 del Decreto "Salva Italia" (Dl n. 201/2011. Sarà comunque riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota dello 0,76%. Il gruppo D comprende opifici, alberghi, teatri, case di cura, istituti i credito, fabbricati strumentali "per natura" all'esercizio dell'impresa. I comuni potranno aumentare al massimo dello 0,3% l'aliquota base per gli immobili del gruppo "D" ed il maggior gettito è destinato all'ente locale.

IVIE - imposta sugli immobili all'estero

IVIE (art. 1, commi 518-519). Si proroga, dal 2011 al 2012, la decorrenza dell'imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all'estero c.d. "IVIE". Per l'immobile estero adibito ad abitazione principale si applica l'aliquota ridotta del 0,4%, equiparando, in tal modo, l'imposizione ordinariamente prevista dalla disciplina IMU. Viene, inoltre, precisato che i versamenti effettuati per l'anno 2011 si considerano in acconto per l'anno 2012.

IVAFE. Anche la decorrenza dell'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero, c.d. "IVAFE", viene prorogata al 2012. Inoltre, viene precisato che l'imposta in misura fissa, paria a 34,20 euro, si applica con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all'estero dal contribuente. Tale imposta non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a 5.000,00 euro.

IVAFE - imposta sulle attività finanziarie all'estero

IRPEF - Detrazioni per figlio a carico (art. 1, comma 483). Si aumentano le detrazioni per figli a carico di cui all'art. 12 TUIR:

IRPEF - aumento detrazioni figli a carico

- detrazione base da 800,00 a 950.,00 euro;
- figlio di età inferiore a 3 anni, da 900,00 a 1.220,00 euro;
- portatori di handicap 1.350,00 euro;
- portatori di handicap di età inferiore a 3 anni 1.620,00 euro

Per i contribuenti con almeno 4 figli a carico è confermata l'ulteriore detrazione di 200,00 euro per ciascun figlio. Le nuove misure si applicano a decorrere dal 1.1.2013.

IRPEF - Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato (art. 1, comma 526). Introducendo la nuova lett. i-novies) nell'art. 15, comma 1 del TUIR e un nuovo comma 1-bis nell'art. 78 del TUIR, si istituisce una nuova detrazione IRPEF e IRES del 19% sulle erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del DPR n. 398/2003. Tale Fondo, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. Non sono previsti limiti di importo alla detraibilità delle erogazioni liberali in esame. Il versamento deve essere effettuato effettuato mediante versamento bancario o postale, ovvero secondo altre modalità che saranno stabilite con un apposito decreto del MEF.

IRPEF - Lavoratori frontalieri (art. 1, comma 549). Si proroga, anche per l'anno 2013, la franchigia di 6.700, 00 euro dal reddito di lavoro dipendente dei soggetti "frontalieri".

IRPEF - Frontalieri

IRPEF - Addizionali regionali IRPEF (art. 1, comma 555). Si modifica l'art. 6, comma 7, del DLgs. n.68/2011, disponendo il differimento dal 2013 al 2014 dell'applicazione di alcune disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF. In particolare:

IRPEF - Addizionali regionali

- a decorrere dal 2014, la maggiorazione oltre lo 0,5% dell'addizionale regionale "di base"(pari all'1,23%) non trova applicazione nei confronti dei redditi ricadenti nel primo scaglione di reddito (attualmente pari a 15.000,00 euro).

Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5%, qualora la Regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP.

- a decorrere dal 2014, le Regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- slitta al 2014 anche la facoltà per le Regioni, nell'ambito della propria addizionale, di:
  - disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'art.12 del TUIR;
  - disporre detrazioni in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

Rivalutazione partecipazioni e terreni. Viene riaperta la possibilità di rivalutare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2013. A tal fine, entro il termine del 30.6.2013 il contribuente dovrà:

- ottenere, da un professionista abilitato una perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;
- versare l'imposta sostitutiva pari al 2 o al 4% per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

I contribuenti che hanno già fruito di analoghe disposizioni agevolative, potranno rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. A tale riguardo, merita ricordare che, in base a quanto stabilito dall'art. 7 del DL 70/2011,

- i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata;
- i soggetti che non effettuano la suddetta detrazione potranno chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73

Tobin Tax (art. 1, commi 491-500). Il nuovo prelievo colpisce:

Tobin Tax – Imposta sulle transazioni finanziarie

- i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012);
- i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012);
- le "operazioni ad alta frequenza" (art. 1 co. 495 della L. 228/2012).

L'imposta non si applica se il trasferimento avviene a seguito di successione o donazione. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

L'aliquota per i mercati regolamentati sarà dello 0,12% (ma 0,1% dal 2014) e per quelli non regolamentati, su cui sarà applicata da luglio, dello 0,22% (0,2% dal 2014). Per i derivati invece l'imposta è fissa e sarà al massimo di 200 euro. Le negoziazioni ad alta frequenza saranno assoggettate ad un'aliquota dello 0,02%.

Entrata in vigore:

- a decorrere dall'1.3.2013 per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi) e per le negoziazioni ad "alta frequenza" relative a tali trasferimenti;
- a decorrere dall'1.7.2013 per le operazioni su strumenti derivati e per le negoziazioni ad "alta frequenza" su strumenti derivati.

Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte:

- l'Unione europea;
- la Banca centrale europea;
- le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea;
- le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati,
- gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

L'imposta su trasferimento di azioni e di strumenti partecipativi e l'imposta su contratti derivati non si applica:

- ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni soggette ai imposta, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi e, limitatamente alla stessa, come definita dall'art. 2, § 2, lett. k) del Regolamento UE 14.3.2012 n. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni soggette ad imposta in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse
- dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 28.1.2003 n. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 29.4.2004 n. 2004/72/CE della Commissione;
- agli enti di previdenza obbligatori, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al DLgs. 5.12.2005 n. 252;
- alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 co. 1 n. 1 - 2 e co. 2 c.c., ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni individuate dal decreto attuativo;
- alle transazioni ed alle operazioni relative ai prodotti ed ai servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'art. 117-ter del DLgs. 24.2.98 n. 58 e della relativa normativa di attuazione.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione e gli eventuali obblighi dichiarativi. Si segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze ha elaborato una bozza di decreto applicativo e ha invitato gli interessati a trasmettere entro il 4 febbraio 2013 contributi e osservazioni ritenuti utili ai fini della predisposizione definitiva del decreto in questione (all'indirizzo ufficio.stampa@tesoro.it).

Imposta di bollo sugli strumenti finanziari. Di particolare favore per le imprese è l'introduzione, a partire dal 2013, di un nuovo limite massimo - pari a 4.500,00 euro - per l'imposta di bollo sui prodotti finanziari, se dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche.

A tale riguardo si ricorda che il decreto "Salva Italia" (Dl n. 201/2011), ha disposto che sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, è dovuta l'imposta di bollo dell'1,5 per mille annuo, a partire dal 2013 (si veda infra).

La norma originaria disponeva che l'imposta di bollo fosse applicata con il limite minimo di 34,20 euro e, limitatamente al 2012, con il limite massimo di 1.200,00 euro. Ora, la legge di stabilità introduce un nuovo limite massimo, operante senza limiti di tempo, ma limitato – dal punto di vista soggettivo – ai soli clienti diversi dalle persone fisiche.

Novità in materia di riscossione (art. 1, commi 544-545). In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti sino a 1.000,00 euro ai sensi del DPR 602/73 intrapresi successivamente all'entrata in vigore della legge, non si procede all'avvio delle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 gg. dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. E' abrogata la disposizione del DL n. 70/2011 secondo cui, in tutti i casi di riscossione coattiva per debiti sino a

2.000,00 euro, ogni misura cautelare avrebbe dovuto essere preceduta da due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dal primo.

Si ricorda inoltre che il comma 527 dell'articolo 1, prevede che decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità (1.1.2013), tutti i crediti di importo non superiore a 2.000,00 euro derivanti da ruoli resi esecutivi sino al 31.12.99 sono annullati di diritto.

Mediante decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro il 30.6.2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dovrà essere istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato di indirizzo e di verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo.

17. Misure urgenti per la crescita del Paese

Si segnalano di seguito alcune novità apportate in sede di conversione del Dl Crescita bis.

DL n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012

Definizione e requisiti delle Start-up innovative (art. 25): con l'intento di rendere meno stringenti i requisiti richiesti, la nuova figura di impresa "start up innovativa" si applica anche alle imprese che hanno come oggetto sociale prevalente (e non solo esclusivo) lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Inoltre, tra i tre requisiti alternativi richiesti, è stata ridotta la soglia percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (dal 30% al 20%) rispetto al maggior valore tra le spese totali e valore della produzione (primo requisito). Inoltre è stato modificato il terzo alternativo requisito, prevedendo che per qualificarsi come start-up innovativa può essere sufficiente anche essere solo depositari, e non solo titolari o licenziatari, di una privativa industriale relativa ad invenzione industriale.

Incentivi agli investimenti in start-up innovative (art. 29). Limitatamente agli anni 2013-2015, viene introdotta una agevolazione fiscale a beneficio degli investitori in start-up innovative, purché l'investimento sia mantenuto per almeno due anni. L'investimento può essere diretto, mediante partecipazione al capitale sociale di una start-up innovativa, ovvero indiretto, per il tramite di OICR o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative.

L'agevolazione consiste:

- per le persone fisiche, in una detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita nel capitale della start-up che non può eccedere 500.000 euro. L'importo massimo della detrazione IRPEF, pertanto, è pari a 95.000 euro.;
- per le persone giuridiche, in una deduzione dal reddito soggetto ad IRES pari al 20% della somma investita nel capitale della start-up che non può eccedere 1,8 mil. di euro. L'ammontare massimo del risparmio IRES è, pertanto, pari a 99.000 euro.

Per le società di capitali, sempre per il triennio 2013-2015, viene prevista una deduzione dal reddito di impresa del 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative.

L'efficacia di tali agevolazioni è subordinata all'autorizzazione UE.

Remunerazione con strumenti finanziari (art. 27) Per ''fidelizzare'' i soggetti che operano per le nuove società , viene prevista l'esenzione da tassazione Irpef e da contribuzione del reddito di lavoro derivante

dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari ovvero la corresponsione in denaro del valore di tali strumenti finanziari o diritti, nonche´ dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari. L'agevolazione decade nel caso in cui tali strumenti finanziari o diritti siano riacquistati dalla start-up innovativa.

Credito di imposta per assunzioni di personale altamente qualificato (art. 27-bis): le start-up innovative e gli incubatori certificati potranno beneficiare in via prioritaria rispetto alle altre imprese del credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di personale qualificato, anche attraverso contratti di apprendistato introdotto dall'art. 24 del DL n. 83/2012. Resta salva la quota riservata per le zone terremotate dell'Emilia.

Indeducibilità degli interessi passivi su strumenti finanziari emessi da PMI (art. 36), in sede di conversione è stata ulteriormente mitigata la disciplina di indeducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 3, comma 115 della Legge n.549/95.

In particolare, la disapplicazione di tale disciplina è stata estesa oltre ai casi in cui il sottoscrittore del titolo sia investitore qualificato e non detenga partecipazioni nella società emittente superiori al 2% del capitale sociale, anche ai casi in cui i titoli obbligazionari emessi siano quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo sullo SEE inclusi nella white list e sempreché il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Credito di imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno (art. 11-bis). Al fine di migliorare l'offerta legale delle opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, viene riconosciuto un credito di imposta del 25% dei costi sostenuti, nel rispetto della regola de minimis, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali. L'agevolazione si applica per ciascun anno degli anni 2013, 2014 e 2015 nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. La copertura della nuova agevolazione è rimessa a una modifica del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento.

18. Studi di settore 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha pubblicato in data 28 dicembre 2012 i decreti di approvazione degli studi di settore per i diversi comparti produttivi (manifatture, servizi, commercio ed attività professionali) in evoluzione per l'anno 2012, acquisito il parere della Commissione degli esperti degli studi di settore riunitasi in data 6 dicembre 2012.

Decreti Ministero dell'Economia e Finanze, 28 dicembre 2012

I verbali della Commissione degli esperti che contengono le osservazioni presentate dalle associazioni imprenditoriali e professionali agli studi in evoluzione e le relative risposte da parte dell'Agenzia delle Entrate sono consultabili al seguente link :

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/CommEspStudiSett/Verbali+CE/

Le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nei predetti verbali saranno contenute nella circolare annuale di commento ai singoli studi in evoluzione come indicazioni operative agli uffici locali in sede di accertamento.

19. Mediazione tributaria

Circolare Agenzia delle entrate 28 dicembre 2012, n. 49/T

A seguito dell'introduzione nel corpo del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 dell'art. 17-bis – ad opera dell'art. 39, comma 9, del DL 6 luglio 2011, n. 98 - per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emanati dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

Per effetto delle disposizioni dell'art. 23-quater del DL 6 luglio 2012, n. 95, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate, la quale succede nelle funzioni e nei compiti in precedenza propri dell'Agenzia del territorio, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi quelli processuali.

In considerazione di tale accorpamento, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'istituto della mediazione tributaria, con specifico riferimento agli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia. Sono oggetto di mediazione le controversie relative ai seguenti atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio:

- avviso di accertamento del tributo;
- avviso di liquidazione del tributo;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge prevede l'autonoma impugnabilità.

Sono invece esclusi dalla fase di mediazione tributaria i ricorsi con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tali atti, anche se emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia e previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 546 del 1992, sono caratterizzati da un "valore" non determinabile ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 3.

Con riferimento agli atti emessi dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, la circolare chiarisce che quelli emessi fino al 30 novembre 2012, ancorché notificati dopo il 1° dicembre 2012, non sono soggetti a mediazione. Tali atti, infatti, non erano "suscettibili di reclamo" alla data del 30 novembre 2012.

Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 risultano invece applicabili, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma agli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dal 1° dicembre 2012, data a decorrere della quale l'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate.

20. Imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e prodotti finanziari

Circolare Agenzia delle entrate 21 dicembre 2012, n. 48

L'Agenzia delle entrate offre i primi chiarimenti sulla disciplina dell'imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alla comunicazione relative ai prodotti finanziari, come modificata dall'art. 19 del Dl n. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia) e dagli artt. 5 e 8 del Dl n. 16/2012.

Dopo aver ricordato che la disciplina dell'imposta di bollo limitatamente a quella applicabile ai rapporti di deposito titoli era già stata modificata dal Dl n. 98/2011 (a tale riguardo si veda la nostra circolare n. 19444 del 28 luglio 2011) e che tale intervento, prevedendo l'applicazione dell'imposta solo sui depositi con obbligo di comunicazione da parte dell'intermediario e con un meccanismo di progressività per classi, risultava penalizzante e distorsiva, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che gli interventi operati nel 2011 e nel 2012 hanno avuto la finalità di razionalizzare la disciplina dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Le novità sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012.

Imposta di bollo su estratti conto e libretti di risparmio bancari e postali.

L'imposta è applicabile nell'importo annuale di:

- 34,20 euro, qualora i conti correnti e i libretti di risparmio siano intestati a persone fisiche;
- 100 euro, qualora il cliente intestatario sia diverso da persona fisica.

Per i libretti di risparmio al portatore, l'imposta deve essere determinata in considerazione del soggetto che ne ha richiesto l'emissione. Se successivamente all'emissione il portatore del libretto è soggetto diverso da quello che ne ha richiesto l'emissione, l'imposta deve essere determinata in considerazione del soggetto che risulta portatore.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta:

- I rendiconti inviati a soggetti diversi dai propri clienti (per la nozione di cliente si rinvia al Provvedimento del governatore della banca d'Italia 20 giugno 2012). In tali casi si renderà applicabile l'imposta di bollo ordinaria di euro 1,81.
- I conti corrente "di base", di cui all'art. 12, comma 6 del Dl n. 201/2011, che se rivolti a fasce socialmente svantaggiate di clientela, ossia ai consumatori il cui ISEE è inferiore a 7.500 euro, sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.
- Conti correnti e libretti intestati a persone fisiche con valore medio di giacenza non superiore a 5.000 euro. Al fine di valutare l'applicazione dell'esenzione occorre valutare la giacenza complessiva di tutti i conti correnti e dei libretti intestati alla medesima persona fisica, con esclusione dei c.d. "conti di base" esenti dall'imposta di bollo. Per giacenza media deve intendersi la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo oggetto di rendicontazione.

Per il calcolo dell'imposta occorre far riferimento all'anno civile. Pertanto, per le rendicontazioni di periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere determinata in ragione dei giorni rendicontati. Tuttavia, specifica l'Agenzia, considerato che i sistemi informativi utilizzati da Poste italiane e dalle banche prevedevano, sulla base della previgente disciplina, l'applicazione di importi fissi dell'imposta in considerazione della periodicità mensile, trime-

strale o semestrale dell'estratto conto, tali soggetti potranno facoltativamente continuare a riferirsi per il calcolo dell'imposta non già all'anno, ma ai predetti periodi. Resta fermo che in caso di rendicontazione di periodi inferiori a quelli mensili, trimestrali o annuali, l'imposta deve essere determinata in considerazione dei giorni effettivi rendicontati.

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari

Per le comunicazioni relative a prodotti finanziari, il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1973, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura:

- dell'1 per mille annuo, limitatamente al 2012;
- dell'1,5 per mille annuo, a decorrere dal 2013.

Tale aliquote si applicano sul valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. In mancanza di detti valori si assume il costo di acquisto dei prodotti finanziari (cfr. art. 3, DM 24 maggio 2012).

L'imposta è dovuta nella misura minima annua di 34,20 e, limitatamente al 2012, nella misura massima annua di 1.200 euro. Tale limite massimo, a partire dal 2013, e limitatamente ai clienti diversi dalle persone fisiche, è stato innalzato a 4.500 euro dalla legge di stabilità per il 2013 (art. 1, co. 509, L. n. 228/2012).

In presenza di rendicontazioni periodiche ovvero di rapporti che iniziano o terminano nel corso dell'anno, l'imposta proporzionale così determinata (comprese le soglie minime e massime) deve essere rapportata ai giorni del periodo rendicontato.

L'imposta è dovuta in relazione alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela; tali comunicazioni si presumono in ogni caso inviate almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. In tal caso, l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, al momento dell'estinzione del rapporto (cfr. nota 3-ter, art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/19739).

Sono escluse dall'applicazione dell'imposta di bollo le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da fondi previdenza complementare nonché quelle ricevute ed emesse da istituti, sia pubblici che privati, di previdenza obbligatoria.

Per effetto delle modifiche introdotte dal Dl n. 16/2012 sono soggetti all'imposta "i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati". Sono inoltre assoggettati all'imposta i buoni fruttiferi postali se il loro valore supera complessivamente i 5.000 euro (a tal fine deve assumersi il valore effettivo di rimborso riconosciuto al cliente alla scadenza del titolo).

Quanto ai soggetti tenuti all'applicazione dell'imposta, nella circolare viene precisato che, in via generale, l'imposta è applicata dall'ente gestore tenuto ad inviare alla propria clientela gli estratti conto, i rendiconti dei libretti di risparmio e le comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Trattasi, quindi, in virtù di quanto prevede l'art. 1, lett. a), del DM 24 maggio 2012, del "*soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa, ivi comprese le Poste Italiane S.p.A., che si relazioni direttamente od indirettamente con il cliente anche ai fini delle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e del rendiconto effettuato sottoqualsiasi forma*".

Nel caso in cui nell'emissione e circolazione del prodotto finanziario siano coinvolti più enti gestori, l'imposta deve essere applicata dal soggetto che ha il rapporto diretto con il cliente.

Infine, con riguardo alle modalità di versamento, l'imposta di bollo si corrisponde mediante apposito contrassegno, rilasciato con modalità telematiche dagli intermediari abilitati; o in modo virtuale. I soggetti autorizzati al pagamento dell'imposta in modo virtuale sono tenuti al versamento dell'acconto da versare entro il 16 aprile di ogni anno. L'acconto deve essere versato nella misura del 95 per cento dell'imposta di bollo provvisoriamente liquidata.

21. IMU - Rimborsi e conguagli di somme versate al comune o allo Stato

Risoluzione Dipartimento Finanze 13 dicembre 2012, n. 2

Le somme versate in eccesso dai contribuenti a favore dello Stato per un importo IMU non dovuto o dovuto al comune, potranno essere recuperate presentando un'istanza di rimborso direttamente al Comune. Questo alla luce del principio che l'IMU resta un tributo comunale, benché una quota del gettito sia destinato allo Stato, nonchè nell'ottica di semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

Nella stessa ottica di semplificazione è previsto che nell'ipotesi in cui i versamenti IMU con erronea indicazione del codice tributo determinino una diversa distribuzione dell'imposta tra Stato ed ente locale, ferma restando la correttezza dell'importo complessivamente versato, spetterà all'ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie.

22. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Corte di Cassazione n. 49091/12

Il compimento di operazioni societarie formalmente legittime, nel caso di specie scissioni e cessioni di rami di azienda, aventi come unico scopo quello di sottrarre garanzie patrimoniali al fisco, integra il reato di sottrazione fraudolenta, anche se sussiste la responsabilità solidale del cessionario d'azienda per la pretesa erariale nei confronti del cedente.

La Corte ha ritenuto che la natura di reato di pericolo del delitto contestato rende, infatti, irrilevante la solidarietà tributaria del cessionario di cui all'art. 14, comma 1, del DLgs n. 472/1997, che si applica entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, limitamente al pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché di quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

La cessione dei crediti ad altra nuova società rende più difficile, su un piano potenziale e al di là dell'esito concreto (irrilevante in una fattispecie di mero pericolo), conseguire l'adempimento del credito agendo sui beni del debitore. Questo è sufficiente a introdurre un elemento di pericolo (inteso come modificazione in senso deteriore della situazione originaria) nella riscossione del credito. Nel caso di specie si realizzava una concatenazione di svuotamento dall'una all'altra società, azzerando progressivamente la consistenza patrimoniale mediante procedimenti di scissione societaria e cessione di ramo d'azienda.

23. Sisma del maggio 2012 (Legge 213/2012 - Testo coordinato DL 174/2012, Decreto 21/12/2012)

DL n. 174/12, convertito in legge n. 213/12

E' stato convertito in legge, con alcune modificazioni, il DL n.174 che aveva introdotto alcune disposizioni in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012. Si rinvia in proposito alla Circolare FFW del mese di ottobre 2012 e, con riferimento alla possibilità di accesso al regime di finanziamento agevolato, alla circolare mensile FFW in materia di finanza.

Decreto 21 dicembre 2012

Con il decreto 21 dicembre 2012 è stato inoltre previsto che gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e da quelli indicati nel paragrafo seguente, non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai propri decreti del 1° giugno 2012 e del 24 agosto 2012, sono effettuati entro il mese di aprile 2013.

Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione sono trasmesse entro il mese di aprile 2013, in via telematica.

24. UE – IVA: Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici

Le disposizioni della direttiva 2008/8/CE che hanno apportato radicali modifiche alle regole sul luogo di tassazione delle prestazioni di servizi prevedevano specifiche norme con riferimento al luogo di tassazione delle prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione e ai servizi elettronici, forniti a soggetti diversi dai soggetti passivi IVA. Tali norme che stabiliscono la rilevanza di tali prestazioni nel luogo di stabilimento del committente (anche nel caso questi non sia un soggetto passivo IVA) sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Al fine di consentirne una agevole applicazione, la Commissione europea reputa necessario prevedere specifiche disposizioni attuative di tali norme, volte a una interpretazione uniforme delle regole primarie poste dalla direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE.

Proposta UE e consultazione del Dipartimento delle Finanze

Con questo obiettivo, la Commissione europea ha elaborato una proposta di modifica ed integrazione delle disposizioni del regolamento di attuazione n. 282 del 2011. Dal momento che gli operatori interessati saranno chiamati a significativi investimenti al fine di dare concreta applicazione a queste nuove regole, la Commissione europea auspica che la proposta in esame sia approvata entro la fine del 2013, in modo da garantire un congruo termine di preparazione alle imprese interessate.

Il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia ha indetto su questo schema di regolamento una pubblica consultazione. Tutti gli interessati possono fornire il proprio contributo entro il prossimo 28 febbraio.

25. UE – IVA: Aliquote in vigore al 1° luglio 2012

Come di consueto, la Commissione Europea ha pubblicato il documento che riepiloga le aliquote IVA in vigore negli stati membri al 1° luglio 2012. Nel

documento sono indicate le aliquote ordinarie, ridotte e superridotte applicate in ciascuno Stato membro, nonchè informazioni sull'evoluzione delle aliquote nel tempo in ogni Stato membro.

26. UE – IVA: Nuove modalità di tassazione delle cessioni intracomunitarie di beni

Studio commissionato dall' UE su nuove modalità di imposizione delle cessioni intraUE

Nel Green paper on the Future of VAT, la Commissione europea aveva proposto agli interlocutori interessati a rispondere alla consultazione di valutare la possibilità di nuove modalità di tassazione delle transazioni intracomunitarie, superando il regime – c.d. transitorio – di tassazione a destino, attualmente applicato.

A seguito delle sollecitazioni ricevute con tale consultazione, la Commissione europea ha commissionato uno studio alla PwC per valutare la possibilità di estendere gli attuali criteri di territorialità utilizzati ai fini dell'imposizione - nei rapporti B2B - dei servizi, anche agli scambi intracomunitari di beni. In tal modo si potrebbe ipotizzare una tassazione a destinazione, in luogo dell'attuale sistema transitorio di imposizione degli scambi intracomunitari.

Lo studio è reperibile sul sito internet della DG TAXUD della Commissione europea. La tematica è oggetto di approfondimento anche nei lavori che sta svolgendo l'Expert Group on VAT, costituito dalla Commissione europea lo scorso agosto.

27. UE – IVA: Trattamento dell'IVA nel settore pubblico

Studio UE su IVA e settore pubblico

La Commissione europea ha pubblicato l'aggiornamento di uno studio, commissionato alla Copenhagen Economics, sul trattamento dell'IVA nel settore pubblico e sul trattamento delle operazioni esenti per pubblico interesse.

Lo studio è reperibile sul sito internet della DG TAXUD della Commissione europea.

28. UE – ICI enti non commerciali e aiuti di Stato

Decisione della Commissione UE , 19 dicembre 2012

La Commissione europea ha adottato il 19 dicembre la decisione di incompatibilità delle esenzioni ICI concesse agli enti non commerciali, applicabili anche agli immobili in cui si svolgessero attività economiche. Come sottolinea la Commissione, tale profilo di incompatibilità non riguarda l'IMU, che disciplina le ipotesi in esame in maniera diversa dall'ICI.

La Commissione europea non ha peraltro chiesto all'Italia di recuperare l'aiuto presso i beneficiari, perché le autorità italiane hanno dimostrato l'impossibilità di determinare quale porzione dell'immobile di proprietà dell'ente non commerciale sia stata utilizzata esclusivamente per attività non commerciali (e quindi legittimamente esentata dal pagamento dell'imposta) e quale porzione sia stata invece utilizzata per attività "di natura non esclusivamente commerciale" (aiuto di Stato). La decisione integrale non è ancora disponibile. Essa dovrebbe essere resa disponibile a

breve, non appena lo Stato italiano avrà sciolto le riserve sulla pubblicazione, attraverso l'inserimento nel Registro degli aiuti di Stato sul sito Internet della Commissione, DG Concorrenza, con il numero di riferimento SA.20829.

29. UE – Financial transaction tax

Voto del Parlamento UE sulla FTT

A dicembre il Parlamento Europeo ha votato a favore della procedura di cooperazione rafforzata per l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie in 11 Paesi UE, tra cui l'Italia (si veda in proposito la circolare FFW di ottobre 2012). La risoluzione approvata dal Parlamento sottolinea che l'obiettivo ultimo deve essere quello dell'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie a livello mondiale, e che a tal fine gli 11 Paesi pionieri dovrebbero indicare in maniera documentata quali risultati possa raggiungere una tassa con un ambito applicativo più ampio.

Il commissario europeo per la fiscalità, Algirdas Semeta, si è congratulato con il Parlamento per il voto, auspicando che il Consiglio proceda speditamente ad autorizzare gli Stati interessati ad applicare la tassa sulla base della procedura di cooperazione rafforzata. Per l'avvio della procedura è infatti necessaria l'approvazione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio.

30. UE – Cooperazione amministrativa rafforzata e lotta all'evasione

Raccomandazioni della Commissione UE , 6 dicembre 2012

Al fine di rafforzare le strategie di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, il 6 dicembre la Commissione Europea ha presentato:

- un piano d'azione che rappresenterà il contributo dell'UE al dibattito internazionale in materia di evasione ed elusione e che include numerose iniziative (l'uso degli strumenti già a disposizione, come le regole sulla cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni, ma anche la revisione della direttiva sul risparmio, il "meccanismo di reazione veloce" per le frodi IVA, un potenziamento del Codice di condotta sulla tassazione delle imprese, nonché altre misure quali un Codice dei contribuenti, un codice di identificazione fiscale UE, un riesame delle disposizioni antiabuso contenute nelle principali direttive comunitarie, etc);
- una raccomandazione agli Stati membri in tema di "paradisi fiscali", che incoraggia gli Stati a individuare i paradisi utilizzando criteri comuni e a inserirli in liste "nere" nazionali. La Commissione indica inoltre misure specifiche per convincere i paesi terzi ad applicare le regole europee di governance;
- una raccomandazione agli Stati membri in tema di pianificazione fiscali aggressiva. La Commissione indica agli Stati le modalità con cui affrontare i vuoti giuridici che le imprese possono utilizzare per evitare di pagare le imposte, sollecita un rafforzamento delle convenzioni contro le doppie imposizioni per evitare situazioni di "non imposizione" (con l'adozione di una clausola che preveda che lo Stato si astiene dal tassare un determinato reddito solo se esso è tassato dall'altra parte contraente) e propone l'adozione di una comune norma generale antiabuso al fine di "ignorare gli artifici esco-

gitati ai fini dell'elusione fiscale e tassare invece in base all'effettiva sostanza economica".

31. Convenzione Italia - Hong-Kong

Firma della Convenzione Italia – Hong Kong

Il 14 gennaio è stato firmato l'accordo che evita le doppie imposizioni fiscali fra Italia e Hong Kong, che dovrà ora essere ratificato.

Per i dettagli dell'accordo – dalle modalità del meccanismo di scambio delle informazioni alla indicazione delle ritenute alla fonte su canoni, nteressi e royalties – si rinvia al testo allegato alla News dell'Area PIECEI.

ATTIVITA' DELL'AREA

32. Aliquote ridotte IVA - Risposta alla consultazione UE

Confindustria ha trasmesso alla Commissione europea il proprio contributo sulla consultazione sul tema dell'ambito applicativo delle aliquote IVA ridotte (in merito all'ambito della consultazione si rinvia a quanto già comunicato nella circolare FFW n. 19577 dell'8 novembre 2012).

Nel documento di risposta predisposto, i principali temi sollevati riguardano:

- la presentazione di alcune ipotesi in relazione alle quali l'adozione di aliquote ridotte di entità molto variabile da parte degli Stati membri dell'Unione Europea rappresenta un possibile ostacolo al buon funzionamento del mercato interno;
- la condivisione delle riflessioni sollevate dalla Commissione europea secondo la quale, in determinati settori, dovrebbe essere previsto un maggiore allineamento tra gli obiettivi strategici dell'Unione Europea e le modalità con cui sono stabilite le aliquote d'imposta, per evitare di incentivare il consumo di beni o servizi in contrasto con gli obiettivi di carattere generale;
- la necessità di superare l'attuale disciplina che penalizza con l'aliquota ordinaria le cessioni online di contenuti digitali, rappresentando un limite alla sviluppo di tale settore industriale. Nell'ambito di questa problematica viene espresso l'auspicio che la definizione a livello comunitario di libri (e di altri contenuti digitali) sia la più ampia e flessibile possibile, per poter tener conto del progresso tecnologico e, soprattutto, per evitare che cessioni che, sostanzialmente rappresentano i medesimi contenuti editoriali, possano subire un trattamento IVA differenziato.

Il testo della consultazione è reperibile nella sezione Documenti della Comunità professionale fisco.

33. Calamità naturali – Osservazioni alla Commissione UE

Confindustria ha presentato l'11 gennaio alla Commissione Europea le proprie osservazioni in merito all'indagine comunitaria in corso sulle agevolazioni fiscali e previdenziali concesse alle imprese di alcune aree colpite da calamità naturali (terremoto del 1990 in Sicilia, alluvione del 1994 nell'Italia settentrionale, terremoto del 1997 in Umbria e Marche, terremoto del 2002 in Molise e Puglia, terremoto del 2009 in Abruzzo; cfr anche circolari mensili dell'Area FFW di ottobre e novembre 2012).

Si rinvia in proposito alla News dell'Area del 15 gennaio scorso, alla quale è allegato il documento inviato da Confindustria alla Commissione europea, con l'obiettivo di difendere la posizione delle imprese che - in totale buona fede e nel rispetto di disposizioni nazionali - hanno usufruito di agevolazioni intese a compensare i danni subiti per effetto di gravi calamità naturali e che oggi corrono il rischio di dover restituire gli importi ricevuti per il fatto che lo Stato non ha rispettato, a suo tempo, alcuni obblighi comunitari.

34. Forum italiano sulla fatturazione elettronica

Il 23 gennaio si è tenuto un nuovo incontro del Forum italiano sulla fatturazione elettronica.

Come noto, nell'ambito dell'attività del Forum sono state formulate le nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica (art. 21, commi 1 e 3, DPR n. 633 del 1972) e conservazione delle fatture (art. 39, comma 3, DPR n. 633 del 1972), introdotte nel nostro ordinamento dalla legge di stabilità 2013 (L.n. 228 del 2012).

Per quanto concerne i profili di carattere fiscale connessi alla fatturazione elettronica, l'attività del Forum è ora concentrata sui profili interpretativi attinenti le nuove norme introdotte dalla Legge di stabilità 2013 (limitatamente a quanto attiene alla fatturazione elettronica ed alla conservazione sostitutiva), nonché alla predisposizione di una proposta normativa per sostituire il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, in tema di conservazione sostitutiva dei documenti tributari rilevanti, con un nuovo decreto.

35. Seminari e incontri

L'Area ha partecipato a diversi seminari e incontri sul territorio:

- 6 dicembre 2012, seminario organizzato dall'Unione industriale di Cuneo sull'indagine avviata dalla Commissione Europea in merito alle agevolazioni fiscali e previdenziali concesse in passato alle imprese di alcune aree colpite da calamità naturali, tra cui le alluvioni del 1994 nell'Italia settentrionale (si veda il punto 33 di questa circolare). Nel corso del seminario sono stati approfonditi i profili giuridici relativi alla disciplina comunitaria applicabile, i profili politici relativi ai confronti intervenuti tra le diverse autorità italiane coinvolte nonché alla negoziazione in corso tra le autorità italiane e la Commissione Europea, e le prospettive possibili di evoluzione del dossier;
- 17 dicembre 2012, seminario presso Assolombarda di approfondimento sullo sviluppo delle reti di impresa. E' stata presentata una re-

lazione sull'agevolazione e sui profili fiscali dei contratti di rete, fornendo supporto alle richieste dei funzionari delle associazioni territoriali presenti;

- 10 gennaio 2013, "II giornata delle reti di impresa". Nel corso della giornata sono stati approfonditi - grazie ai contributi di esperti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e professionale - gli sviluppi normativi del contratto di rete operati dai due "Decreti Crescita" del 2012 (D.L. n. 83/2012 e D.L. n. 179/2012). L'Area ha fornito il proprio apporto con una relazione sugli impatti di natura fiscale derivanti dalle ultime modifiche alla disciplina, specie con riguardo al nuovo adempimento di deposito della situazione patrimoniale e sulle conseguenze di natura tributaria dell'acquisto della soggettività giuridica;
- 25 gennaio 2013, seminario organizzato dall'Associazione degli industriali di Lucca sul tema delle novità normative in materia di fatturazione, introdotte dalla Legge di stabilità 2013 (L.n. 228 del 2012), in recepimento della direttiva 2010745/UE.

36. Riunioni del Comitato Tecnico Fisco e dei gruppi di lavoro fiscali

Il 16 gennaio si è tenuta la seconda riunione del Comitato Tecnico Fisco, presieduto da Andrea Bolla. Ha partecipato alla riunione il Direttore Generale di Confindustria Marcella Panucci. La riunione è stata dedicata alla definizione di un pacchetto complessivo di proposte coerenti e concrete per la riforma del sistema fiscale. Il Presidente Bolla ha sottolineato il momento di particolare attualità, alla luce della situazione economica e politica, e la necessità di definire insieme gli obiettivi prioritari da sottoporre alla presidenza di Confindustria e da far confluire nel "Progetto di Confindustria per l'Italia". Il resoconto della riunione e la documentazione distribuita sono disponibili nella Comunità Fisco Confindustria.

Il 30 gennaio si sono inoltre riuniti i gruppi Fisco e Fisco Internazionale Confindustria. La riunione è stata dedicata, oltre che all'esame di alcune novità fiscali, all'approfondimento delle proposte fiscali di Confindustria alla luce dell'approvazione del "Progetto di Confindustria per l'Italia". La documentazione relativa sarà a breve disponibile nella Comunità Fisco Confindustria.